

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

70.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (2383-bis)	875
PRESIDENTE	875, 876, 877
ROCELLA FRANCESCO	876
TESSARI ALESSANDRO	876

Discussione del disegno di legge: Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (2383-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso. Ricordo che si tratta dello stralcio del provvedimento n. 2383 approvato la settimana scorsa, sul quale si è svolto un ampio dibattito.

Propongo che venga costituito un Comitato ristretto in modo da raccogliere i

La seduta comincia alle 9.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

più ampi consensi sulla formulazione del provvedimento medesimo.

FRANCESCO ROCCELLA. Dichiaro di essere pienamente disponibile alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame del provvedimento al nostro esame. Desidero però illustrare (a norma dell'articolo 41 del regolamento, secondo comma) il seguente documento che consegno alla presidenza della Commissione:

« Dal documento n. 2383-bis della Camera risulta che un disegno di legge (il n. 2383), votato nei singoli articoli e nel suo complesso organico e concluso, risulta stralciato da un contesto che non esiste dal momento in cui il voto ha sancito, ripeto, l'organicità e la compiutezza definitiva del testo approvato. Da quale contesto si può stralciare un testo di legge approvato nei singoli articoli e nel suo complesso unitario? Evidentemente da nessuno. In realtà la Commissione industria, in sede legislativa, ha deliberato esplicitamente e specificatamente lo stralcio dell'articolo 17 dal contesto del disegno di legge approvato.

Mi pare risulti dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera che a decidere in ordine alla organicità e compiutezza di un testo di legge sia il voto e solo il voto, sul quale non possono incidere ulteriori interventi, se non legislativi, che ne ledano il valore.

Chiedo pertanto che dal documento n. 2383-bis risulti che lo stralcio riguarda l'articolo 17 e si configuri come stralcio dal disegno di legge n. 2383 già votato ».

ALESSANDRO TESSARI. Anche io ho perplessità sul tipo di procedura che è stata adottata.

So che al Senato viene seguita questa procedura, ma non sono a conoscenza di precedenti analoghi alla Camera. Inoltre faccio notare che si tratta di una procedura che risale addirittura al Parlamento Cisalpino: quando si accantonava un articolo restavano in vita due provvedimenti che prendevano il nome di *ter* e di *bis* (*ter* la parte accantonata e *bis* quella che

restava da esaminare). Ora, questa vecchia procedura ha un riscontro obiettivo nel regolamento del Senato, mentre non lo ha in quello della Camera.

Vorrei sapere in quale sede si è deciso di iniziare questo percorso. Da parte mia ritengo che il disegno di legge che risulta dallo stralcio dell'articolo 17 debba formare oggetto di uno specifico provvedimento e vada sottoposto alla procedura di assegnazione, da parte dell'Assemblea, come per qualsiasi altro provvedimento. Insisto, inoltre, per avere chiarimenti circa la sede in cui si sono prese le decisioni in questione, delle quali io ed il collega Roccella non eravamo informati.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato ci ha trasmesso un testo del quale noi abbiamo approvato tutti gli articoli accantonando l'articolo 17. A questo punto si sono formati due disegni di legge distinti di cui uno comprendente gli articoli dall'1 al 16 e dal 18 al 22 (che abbiamo approvato) e l'altro l'articolo 17 nel testo che ci è pervenuto dal Senato (non in quello elaborato dal Comitato ristretto). Quindi dall'intero provvedimento abbiamo stralciato gli articoli che sono stati già approvati ed è rimasto solo l'articolo 17 che deve essere ancora esaminato.

ALESSANDRO TESSARI. Aggiungo che nel regolamento del Senato l'articolo 101 al primo comma prevede che: « Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa »; nel secondo comma dello stesso articolo è previsto che su questa proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive. So che al Senato vi sono stati diversi casi analoghi a questo, mentre questa procedura non è stata mai attuata alla Camera e non è contemplata da alcuna norma regolamentare.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° APRILE 1982

A mio parere bisognerà chiedere alla Presidenza della Camera di risolvere tale quesito che si può ripresentare in questa o in altre sedi. Personalmente aggiungo che nella sostanza le cose non cambiano, ma ricordo che vi è stata una volontà politica precisa nell'operare lo stralcio dell'articolo 17; cioè la totalità dei membri della Commissione intendeva comunque, anche se con dichiarazioni di segno diverso, ribadire che si trattava di fare un provvedimento diverso, scindendo quello del risparmio dall'altro che avrebbe dovuto riguardare i contributi ai comuni.

Quest'ultimo provvedimento avrebbe dovuto avere un decorso rapido secondo la interpretazione degli altri colleghi della Commissione, mentre dal nostro punto di vista tale decorso non si sarebbe, presentato rapido poiché tendiamo a valutare il contenuto di questo articolo 17 con tutta la legislazione vigente in materia.

La stampa di un disegno di legge con un numero diverso e la sua assegnazione in sede legislativa alla nostra Commissione (visto che l'Assemblea può sempre deliberare a maggioranza anche contro il parere di un gruppo) probabilmente non avrebbe creato ritardi particolari. Non faccio una grossa questione di prin-

cipio, vorrei solo che ci fosse correttezza nei nostri rapporti; non avendo pertanto un supporto procedurale nel nostro regolamento, ribadiamo la necessità di invitare la Presidenza della Camera a risolvere questo specifico quesito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di costituire un Comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento.

(È approvata).

Mi riservo di prendere gli opportuni contatti con i gruppi, al fine di ottenere le relative designazioni e di rappresentare alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, del regolamento, la questione sollevata dal deputato Roccella.

La seduta termina alle 9,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO